SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1995.

Proroga dello stato di emergenza nella provincia di Milano in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani . . . . Pag. 3

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1995.

Nuove disposizioni dirette a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella provincia di Milano. (Ordinanza n. 2415). Pag. 3

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Approvazione degli indirizzi per una nuova politica di cooperazione allo sviluppo e delle linee d'intervento per la promozione dell'imprenditoria locale nei Paesi in via di sviluppo. Pag. 6

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493. Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio superiore della magistratura

DECRETO 28 settembre 1995.

Modificazione al regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura . . . . Pag. 30

Garante per la radiodiffusione e l'editoria

PROVVEDIMENTO 28 settembre 1995.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni comunali del 19 novembre 1995. Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 29 settembre 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 55

Ministero dei lavori pubblici: Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Positano . . . . Pag. 55

Autorità di bacino del fiume Tevere: Adozione del progetto di piano di bacino - 1° stralcio funzionale - per le aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo . . . . Pag. 55

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 1995). Pag. 56

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1995.

Proroga dello stato di emergenza nella provincia di Milano in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1994, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nella provincia di Milano, fino al 31 luglio 1995;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VI/00188 del 18 luglio 1995, con la quale viene richiesta la proroga dei provedimenti straordinari ed urgenti per fronteggiare l'emergenza nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nella provincia di Milano;

Vista la relazione del commissario governativo, n. 15.5/09427331/GAB del 31 luglio 1995, con la quale lo stesso commissario evidenzia la permanente e gravissima condizione di crisi nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e chiede, nel contempo, la proroga dello stato di emergenza;

Sentiti, nella riunione del 13 settembre 1995, il presidente della regione Lombardia, il prefetto di Milano, il presidente della provincia di Milano ed il sindaco del comune di Milano;

Considerato che la situazione di pericolo verificatasi nel territorio della provincia di Milano perdura e gli interventi disposti dal commissario delegato per fronteggiare tale emergenza necessitano di tempi attuativi più lunghi rispetto a quelli previsti nella dichiarazione dello stato di emergenza dell'8 novembre 1994;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1982, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1982, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 luglio 1996 lo stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nella provincia di Milano.

Roma, 29 settembre 1995

Il Presidente: DINI

95A5738

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1995.

Nuove disposizioni dirette a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella provincia di Milano. (Ordinanza n. 2415).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge regionale 1° luglio 1993, n. 21, così come modificata dalla legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1994, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nella provincia di Milano fino al 31 luglio 1995;

Viste le proprie ordinanze in data 8 e 22 novembre 1994, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - numeri 264 e 273 dell'11 e 22 novembre 1994, concernenti immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza nella provincia di Milano in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VI/00188 del 18 luglio 1995, con la quale è stata richiesta la proroga dei provvedimenti straordinari ed urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi ed assimilabili nella provincia di Milano;

Sentiti, nella riunione del 13 settembre 1995, il presidente della regione Lombardia, il prefetto di Milano, il presidente della provincia di Milano ed il sindaco del comune di Milano;

Ritenuto che la situazione di pericolo verificatasi nel territorio della provincia di Milano perdura, mentre gli interventi necessari per fronteggiare tale emergenza necessitano di tempi attuativi più lunghi rispetto a quelli previsti nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1994;

Considerato che nel corso della citata riunione del 15 settembre 1995 si è concordato sull'opportunità di procedere ad una nuova definizione delle disposizioni di cui alle citate ordinanze in data 8 e 22 novembre 1994, al fine di assicurare una migliore e più rapida esecuzione degli interventi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata in data 15 settembre 1995 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza, di cui al precedente decreto in data 8 novembre 1994, fino al 31 luglio 1996;

Avvalendosi dei poteri conferiti;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Lombardia — nominato commissario delegato — procede alla localizzazione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e definisce gli interventi di emergenza che si rendono necessari nel territorio della provincia di Milano.

2. Il commissario delegato procede d'intesa con la regione, con la provincia e con il comune di Milano. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro quarantacinque giorni, provvede il commissario delegato.

3. Gli interventi di cui al comma 1 devono in particolare prevedere:

obblighi a carico dei comuni di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, della frazione umida, della frazione secca, dei rifiuti da imballaggio, dei contenitori per liquidi e di altre frazioni valorizzabili;

obblighi a carico dei consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, in plastica e metallo e dei relativi contenitori;

obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dalla direttiva n. 94/62/CE, di provvedere al loro reimpiego, recupero o reciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati;

obblighi a carico dei soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo di applicare il deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per liquidi;

divieti a carico dei produttori di conferire ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti solidi urbani, imballaggi secondari e terziari e gli altri rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani;

divieti a carico dei comuni o dei loro consorzi e dei soggetti gestori di servizi pubblici di procedere alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento di imballaggi secondari e terziari e di altri rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani;

favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dai rifiuti solidi urbani di energia e di materie, in attuazione del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373;

realizzazione di nuovi impianti di recupero e smaltimento, e integrazione e ampliamento di impianti esistenti o in costruzione.

4. Il commissario delegato può, inoltre, stipulare contratti per il recupero o per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle loro frazioni di materia e di energia; approvare progetti di nuovi impianti o di ampliamento di impianti esistenti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; provvedere alle occupazioni di urgenza ed agli espropri; eseguire le opere ed autorizzarne l'esercizio; disporre ulteriori conferimenti in discariche già autorizzate nell'ambito provinciale, anche con ampliamento di volumi e superfici; disporre il divieto di conferimento in discarica di determinate tipologie di rifiuti suscettibili di valorizzazione anche energetica; disporre la messa in sicurezza e la bonifica delle discariche attive o esaurite, con successivo esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili; disporre ogni altro intervento ritenuto indispensabile per il superamento della situazione di emergenza.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono attuati dal commissario delegato, salvo quanto disposto dal successivo comma 2.

2. Gli interventi di cui all'art. 1 relativi al territorio del comune di Milano, sono attuati dal sindaco con gli stessi poteri del commissario delegato, utilizzando anche i finanziamenti di propria pertinenza previsti dall'art. 4, comma 1, della presente ordinanza.

3. Nell'espletamento dell'incarico il commissario delegato può adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi, provvedimenti in deroga alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 2 febbraio 1973, n. 14;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, primo comma, secondo periodo;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in materia di appalti di pubbliche forniture;

legge della regione Lombardia 1° luglio 1993, n. 21, così come modificata dalla legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9;

legge della regione Lombardia 14 dicembre 1991, n. 33;

legge della regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 94, e successive modificazioni ed integrazioni e relativi regolamenti di attuazione;

legge della regione Lombardia 11 novembre 1983, n. 86, e successive leggi attuative;

legge della regione Lombardia 9 aprile 1994, n. 11;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, così come risulta sostituito dall'art. 44 della legge 31 dicembre 1994, n. 724;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, e successive modificazioni;

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

le procedure di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 20;

le normative statali e regionali in materia di espropriazione, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

4. La realizzazione di nuovi impianti di recupero, di smaltimento e di ampliamento di quelli esistenti, può anche essere oggetto di concessione di progettazione e realizzazione con oneri a carico dell'amministrazione, ovvero di concessione unitaria di costruzione e gestione senza oneri per l'amministrazione.

Art. 3.

1. Il commissario delegato per l'espletamento del proprio incarico, può avvalersi delle autorità e degli uffici competenti in materia, nonché della collaborazione di un proprio sub-commissario che provvederà a nominare.

2. Il commissario delegato può utilizzare, in particolare, personale delle amministrazioni centrali e locali, del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanità, dei tecnici della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente, dell'ENEA, delle aziende municipalizzate, del personale dei consorzi di smaltimento, del comitato tecnico-regionale.

3. In favore del personale di cui al comma 1, è autorizzata la corresponsione di una indennità mensile pari all'importo di settanta ore di lavoro straordinario, aumentata a centocinquanta ore per il personale tecnico cui è affidata la progettazione delle opere da realizzare. Le relative indennità sono calcolate sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.

4. Per l'esame dei progetti delle opere da realizzare il commissario si avvale di un comitato tecnico nominato dal medesimo d'intesa con il Ministero dell'ambiente e composto da cinque esperti, di cui due scelti dalla regione, due dalla provincia di Milano e uno dal comune di Milano. L'importo dei relativi compensi è stabilito dal commissario ed è a carico della gestione commissariale.

5. Al personale di cui al presente articolo, ove ricorrano i presupposti, è riconosciuto il trattamento di missione spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali rimborsi assicurativi in favore del rispettivo personale. Il commissario delegato provvede sulla base di documentate richieste al relativo rimborso.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare il finanziamento degli interventi da realizzare, il commissario delegato può disporre anche l'utilizzo delle somme già destinate per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani nei comuni della provincia di Milano. Nel caso di risorse attribuite ai sensi degli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter* del decreto-legge 21 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, il commissario delegato può contrarre, in nome e per conto dei rispettivi enti locali, i mutui con la Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri dell'organo consiliare al quale verranno comunicati, nella prima adunanza utile, i mutui accordati. I rappresentati legali degli enti possono essere nominati personalmente responsabili della regolare esecuzione dei lavori e della gestione degli impianti. In ogni caso la consegna dei lavori non può essere effettuata prima della formale concessione del mutuo e le erogazioni in conto del mutuo sono disposte sulla base di certificati di spesa vistati dal direttore dei lavori e dai rappresentanti legali responsabili.

2. Per il servizio di smaltimento effettuato attraverso gli impianti pubblici e privati di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può fissare una apposita tariffa, determinata secondo criteri tesi ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio degli impianti, di quelli relativi alla bonifica e al ripristino delle aree, nonché la giusta remunerazione del capitale investito.

3. Le disponibilità residue dello stanziamento di lire 25 miliardi, previsto dall'ordinanza 8 novembre 1994, sono assegnate al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel territorio della provincia di Milano.

4. La gestione degli atti pendenti, intrapresi ai sensi dell'ordinanza 8 novembre 1994, così come modificata dall'ordinanza 22 novembre 1994, è affidata al presidente della regione - commissario delegato.

5. Il commissario delegato è tenuto alla rendicontazione mensile delle spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza e presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri bimestralmente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi disposti.

Art. 5.

1. La presente ordinanza sostituisce le ordinanze in data 8 e 22 novembre 1994, che devono intendersi conseguentemente abrogate. Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per il tramite del commissario del Governo nella regione Lombardia, comunicata ai sindaci interessati ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 29 settembre 1995

Il Presidente: DINI

95A5737

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Approvazione degli indirizzi per una nuova politica di cooperazione allo sviluppo e delle linee d'intervento per la promozione dell'imprenditoria locale nei Paesi in via di sviluppo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della predetta legge 26 febbraio 1987, n. 49, il quale demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) la definizione degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento;

Visto inoltre il comma 6 del predetto art. 3 della legge n. 49/1987 il quale, alla lettera *a)*, demanda al CICS la definizione degli indirizzi programmatici della cooperazione italiana allo sviluppo;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 1, comma 21, il quale sopprime fra l'altro il predetto Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS);

Visto altresì il successivo comma 24 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 sopra richiamata, il quale prevede che mediante apposito regolamento governativo siano definite le funzioni dei Comitati interministeriali soppressi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ed il riordino della relativa disciplina, il quale, all'art. 6, comma 4, attribuisce al CIPE le funzioni del soppresso CICS, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 28 febbraio 1987, n. 49;

Vista la delibera CICS n. 17 dell'8 settembre 1987 con la quale, fra l'altro, sono stati approvati gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo;

Ritenuto necessario aggiornare tali indirizzi programmatici per una nuova politica di cooperazione allo sviluppo, tenendo conto dei nuovi orientamenti emersi in sede interna ed internazionale, nonché dell'esigenza di coordinamento con l'Unione europea e con le altre organizzazioni internazionali;

Vista la proposta del Ministro degli affari esteri n. 069/S I del 4 maggio 1995 contenente i nuovi indirizzi e le linee di intervento per la promozione dell'imprenditoria locale nei PVS, predisposti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Delibera:

1. Sono approvati gli indirizzi per una nuova politica di cooperazione allo sviluppo nonché le linee d'intervento per la promozione dell'imprenditoria locale nei PVS, riportati in allegato alla presente delibera, che sostituiscono integralmente quelli approvati dal CICS in data 8 settembre 1987 di cui alle premesse.

Roma, 23 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 20 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 183

Allegato n. 1

Indirizzi di una nuova politica di cooperazione allo sviluppo

Premessa

I) Finalità della politica di cooperazione italiana nel 1994

- Finalità politiche
- Finalità economiche
- Finalità umanitarie

II) Distribuzione geografica degli interventi.

III) Partecipazione alle grandi azioni tematiche promosse dalla comunità internazionale

IV) Contenuti

- Aiuti di emergenza
- Aiuto alimentare,
- Interventi di sviluppo umano integrato,
- Interventi di appoggio alla imprenditoria privata,
- Tutela dei diritti umani e sviluppo di processi democratici
- Institution Building
- Formazione professionale ed assistenza tecnica,
- Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale dei PVS,
- Interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali dei PVS,

- Appoggio alle bilance dei pagamenti e riduzione dei debiti,
- Infrastrutture

V) Strumenti

- Cooperazione ordinaria a dono
- Gestione diretta
- Contributi multi bilaterali
- Contributi volontari
- Crediti di aiuto
- Crediti misti
- Finanziamento del capitale di rischio italiano di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo
- Organismi non Governativi
- Volontariato civile

VI) Gli Interlocutori della cooperazione italiana in Italia e nei Paesi in via di sviluppo

- Le imprese
- Le banche
- Le Università italiane e dei PVS
- Gli Enti Locali
- Le Organizzazioni non Governative

VII) L'Italia e la politica di aiuti dell'Unione Europea

VIII) La cooperazione italiana e gli Organismi internazionali

- Coordinamento
- Partecipazione
- Collaborazione
- Sostegno

IX) La cooperazione italiana e le ONG

X) Lo sviluppo del mercato e la imprenditoria locale

XII) Le garanzie di trasparenza ed efficienza

- Nella scelta delle iniziative
- Nella attuazione delle iniziative
- I controlli

Indirizzi di una nuova politica di cooperazione allo sviluppo

Premessa

Il presente documento di "indirizzi della cooperazione" risponde alla necessità di aggiornare le finalità della cooperazione italiana ai progressi fatti dalla politica di cooperazione in sede internazionale, agli impegni presi con il Trattato di Maastricht, alla evoluzione delle relazioni internazionali dell'Italia, ed alle attuali disponibilità di bilancio.

Essa mira a recepire tutti i principi fondamentali della cooperazione allo sviluppo - quali elaborati in sede internazionale anche con la partecipazione dell'Italia - prevedendone per il momento una applicazione commisurata alla risorse finanziarie effettivamente disponibili.

Mentre è in preparazione una nuova disciplina organica per la cooperazione allo sviluppo, questo documento pone gli obiettivi di un rinnovamento profondo della politica italiana verso i Paesi del Terzo Mondo, parte della quale può già essere attuata all'interno del quadro giuridico esistente, mentre la restante parte necessiterà la elaborazione e l'approvazione di strumenti innovativi.

I) Finalità della politica di cooperazione italiana nel 1995

La cooperazione dell'Italia allo sviluppo dei Paesi del Terzo Mondo è una componente organica della sua politica estera, che essa realizza sia sul piano bilaterale, sia come apporto all'azione che in questo campo forniscono l'Unione Europea ed i più importanti Paesi industrializzati, sia nel quadro delle più generali politiche elaborate in sede Nazioni Unite e dalle Istituzioni Finanziarie internazionali, di concerto con gli stessi Paesi in via di sviluppo.

Essa persegue le seguenti finalità:

1) Finalità politiche

- assicurare la partecipazione dell'Italia allo sforzo di aiuto fatto dai maggiori Paesi industrializzati verso i Paesi e le popolazioni più poveri
- rafforzare la stabilità di una serie di Paesi in via di sviluppo la cui situazione incide più direttamente sulla sicurezza del nostro Paese
- contribuire ad una serie di grandi azioni orizzontali di interesse per tutta la comunità internazionale, per il cui successo è necessaria la piena partecipazione dei Paesi in via di sviluppo (difesa dell'ambiente, *miglioramento della condizione femminile*, lotta contro la droga, contro l'AIDS, ecc...).

2) Finalità economiche

- contribuire allo sforzo internazionale per la lotta contro la povertà che, tra l'altro, è la principale causa della crescente pressione migratoria verso i Paesi industrializzati, e sostenere le politiche di sviluppo umano integrato svolte dai Paesi interessati
- sostenere le riforme economiche condotte da Governi che applichino politiche determinate per risanare le proprie economie, integrando quanto l'Italia è in grado di fare autonomamente nel quadro di azioni internazionali
- in particolare assistere lo sviluppo delle istituzioni necessarie al diffondersi della economia di mercato e di una sana imprenditoria locale, nonché di una sempre maggiore apertura al mercato internazionale, nel quadro delle opportunità offerte dall'Uruguay Round e dall'avvio della nuova Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO).

3) Finalità umanitarie

- partecipare alle grandi azioni di aiuto umanitario organizzate dalla comunità internazionale per far fronte a emergenze,

naturali o create dall'uomo, sia in risposta ad appelli internazionali che alla sensibilità della opinione pubblica italiana.

Le attuali limitazioni di bilancio non pregiudicano il perseguimento di tali finalità - in un numero per ora ragionevolmente limitato di Paesi - a condizione di integrare costantemente l'azione italiana nelle più vaste azioni internazionali di sostegno alle riforme politiche ed economiche nei PVS, e di interventi umanitari.

II) Distribuzione geografica degli interventi

Il perseguimento di tali finalità, nella attuale situazione di bilancio, porta a concentrare nell'attuale periodo i nuovi interventi di cooperazione nelle seguenti aree geografiche:

- nel **Mediterraneo orientale**, dove la quantità e la qualità degli aiuti forniti dalla Comunità internazionale possono dare un contributo molto rilevante al processo di pace mediorientale e, segnatamente, al negoziato israelo-palestinese;

- nel **Mediterraneo occidentale** ed in **Albania**, dove l'aiuto bilaterale può favorire una stabilizzazione politica e sociale, che è necessaria per accompagnare lo sviluppo;

- nell'**ex Jugoslavia**, dove l'Italia intende proseguire i suoi aiuti umanitari, finalizzati per il momento ai bisogni più urgenti delle popolazioni, in attesa di poter contribuire ad un'opera di ricostruzione che renda più agevole l'auspicata soluzione politica del conflitto;

- nei **Paesi del Corno d'Africa** ed in **Africa australe (area SADC)**, dove occorre accompagnare il lungo e difficile processo di pacificazione e ricostruzione.

Gli interventi residui in America Latina ed in Asia saranno - per il momento - selettivi, al di fuori di veri e propri "Programmi Paese", e dimensionati in proporzione alla disponibilità di risorse di bilancio:

- **In America Latina** - dove la positiva evoluzione economica di alcuni grandi Paesi dell'area si accompagna alla permanenza di vaste aree di povertà - i progetti dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo delle risorse umane (cooperazione universitaria, interventi a favore delle fasce più povere), interventi per lo sviluppo della imprenditoria privata)

- **In Asia** - dove l'obiettivo è soprattutto quello di accompagnare l'evoluzione in corso verso l'economia di mercato - gli interventi dovrebbero sostenere lo sviluppo della imprenditoria e, ancora, lo sviluppo delle risorse umane, specie nei grandi Paesi (Cina ed India).

Allo sviluppo di nuove iniziative secondo le priorità sopra accennate, si affiancherà la gestione ed il completamento delle numerose iniziative ancora in corso - a suo tempo decise in un quadro di priorità geografiche più ampie - nonché l'attuazione di parte delle iniziative previste nel passato, sottoposte queste ultime ad una accurata selezione.

III) Partecipazione alle grandi azioni tematiche promosse dalla comunità internazionale

La comunità internazionale promuove da tempo la difesa di una serie di importanti interessi comuni a tutti i Paesi, per il cui raggiungimento è necessaria la piena partecipazione dei Paesi in via di sviluppo.

La cooperazione italiana - nei limiti dei mezzi di cui anno per anno dispone - si pone l'obiettivo di dare il proprio contributo all'azione della Comunità internazionale in questo senso, sia attraverso iniziative specifiche, sia attraverso il sostegno dell'azione dei competenti Organismi e Istituzioni Finanziarie internazionali, sia ispirando i propri interventi bilaterali agli obbiettivi concordati in sede comunitaria ed internazionale.

Un elenco, non esaustivo, di tali attività comprende:

- la difesa internazionale dell'ambiente, e quindi i seguiti operativi della Conferenza internazionale di Rio su Ambiente e Sviluppo, svoltasi nel 1992,
- i problemi demografici mondiali, e quindi i seguiti della Conferenza internazionale su Popolazione e Sviluppo, svoltasi al Cairo nel 1994, e la preparazione della Conferenza Mondiale sugli Insediamenti Umani (Habitat II) che si terrà ad Istanbul nel 1996.
- la lotta alla droga ed alla criminalità organizzata, anche per tener conto della Vertice di Napoli, del 1994,
- l'educazione di base, alla luce dei risultati della Conferenza di Jomtien del 1990,
- la problematica di genere, anche in vista della Conferenza mondiale sulla Donna che si terrà a Pechino nel corso del 1995,
- la lotta all'AIDS, argomento sul quale si è svolto un Vertice a Parigi nel corso del 1994,
- Le priorità sviluppate in sede OCSE/DAC, ad esempio nel campo della integrazione regionale dei PVS, e dell'educazione allo sviluppo.

Il Ministero degli Affari Esteri, insieme con le altre Amministrazioni volta per volta interessate, fornirà un contributo sostanziale alle elaborazioni in corso in sede internazionale, in particolare alla preparazione del Vertice Sociale previsto a Copenaghen per il marzo del 1995 e, più in generale, alla progressiva e continua rielaborazione della politica internazionale di sviluppo che ha luogo in tutte le principali sedi internazionali e comunitarie, e soprattutto nel Comitato per l'Aiuto allo Sviluppo dell'OCSE e nel Consiglio Sviluppo dell'Unione Europea.

IV) Contenuti

Le finalità di cui sopra si possono perseguire con iniziative di diverso contenuto, che rappresentano, nella prospettiva temporalmente e finanziariamente limitata dei presenti indirizzi, le priorità settoriali della cooperazione:

- Aiuti di emergenza per fare fronte a disastri naturali e, soprattutto, al crescente impatto di situazioni di emergenza create nei Paesi più poveri da conflitti interni o internazionali

- Aiuto alimentare, in situazioni di carenza strutturale di risorse alimentari, o di emergenze contingenti, possibilmente nel quadro di una concertata azione internazionale e, nella misura del possibile, con l'obbiettivo di una transizione verso una situazione di autosufficienza alimentare

- Interventi di sviluppo umano integrato, nel quadro della lotta contro la povertà, in sintonia con i più recenti indirizzi della politica internazionale di cooperazione allo sviluppo

- Interventi di appoggio alla imprenditoria privata, attraverso una articolata gamma di strumenti (vedi oltre) che mirino, sia a creare l'ambiente legale ed economico favorevole allo sviluppo della imprenditoria privata, sia a fornire a quest'ultima un sostegno finanziario e tecnico compatibile con le regole del libero mercato

- Interventi per sviluppare la tutela dei diritti umani e lo sviluppo di processi democratici

- Institution Building (formazione e assistenza tecnica nel campo delle istituzioni politiche, amministrative ed economiche in senso lato, *comprese le istituzioni a tutela della condizione femminile)*

- Formazione professionale ed assistenza tecnica, soprattutto, gestionale, anche allo scopo di garantire la manutenzione ed il buon utilizzo di altri tipi di investimento economico e sociale; *particolare attenzione sarà dedicata alla istruzione femminile*

- Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale dei PVS, sia ai fini della tutela di identità culturali - e quindi della stessa stabilità politica - dei Paesi interessati, che quale fonte di occupazione e di reddito

- Interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali dei PVS, sia per contribuire alle azioni internazionali per la tutela del'ambiente globale, che per consentire ai PVS di trarre duraturi benefici economici - anche attraverso attività di sviluppo partecipativo a livello di comunità locali - dalla utilizzazione del loro considerevole patrimonio naturale, specie in materia di diversità biologica e di parchi naturali

- Appoggio alle bilance dei pagamenti (aiuto a programmi settoriali, "commodity aid") e riduzione (riscadenzamento ed annullamento) dei debiti, collegate a programmi di risanamento delle economie concordati in sede internazionale

- Infrastrutture sociali o destinate allo sviluppo dell'economia di mercato, nei limiti ridotti in cui lo consentono gli stanziamenti, facendo ricorso ove possibili a cofinanziamenti con la Commissione Europea e con gli Organismi Internazionali, ed evitando l'utilizzo di fondi pubblici per investimenti che potrebbero essere realizzati a condizioni di mercato.

V) Strumenti

- Cooperazione ordinaria a dono

La realizzazione tecnica e la gestione amministrativa della cooperazione andranno, in attesa della approvazione di una nuova disciplina in materia, deburocratizzate nella maggior misura consentita dalla disciplina in vigore, facendo ricorso ogniqualvolta possibile a soggetti esterni - italiani ed internazionali - sia per gli aspetti tecnici che per quelli amministrativi della gestione. In questa prospettivs ci si avvarrà di volta in volta di imprese, di società di servizi, di altre Amministrazioni o enti del settore pubblico, di enti e associazioni senza fine di lucro, di professionisti e di esperti esterni, nonché di Organismi internazionali.

- Gestione diretta

Di conseguenza dovrà essere limitata nella misura del possibile la gestione diretta da parte dell'Amministrazione centrale, ricorrendo però a tale forma di intervento in maniera decentrata, qualora la realizzazione di determinati tipi di intervento di umanitari o di emergenza, il contenuto degli interventi stessi e la natura delle controparti consigli la gestione da parte delle nostra Ambasciate, assistite dalla struttura tecnica della cooperazione.

- Contributi multi bilaterali

E' una forma di intervento da incrementare, sia perché può offrire notevoli vantaggi pratici, sia perché tale collaborazione aumenta il grado di integrazione della nostra assistenza nello sforzo della Comunità Internazionale, ed il nostro peso negli stessi Organismi Internazionali.

A questo scopo andrà potenziato il ricorso alle Convenzioni di cofinanziamento con la Unione Europea e con la Banca Mondiale.

• Contributi volontari

I contributi volontari ad Organismi internazionali saranno destinati sia al sostegno delle spese generali degli Organismi che, preferibilmente, a specifici programmi ed attività identificati e promossi dagli Organismi stessi, nel quadro della strategia di maggiore attenzione alla cooperazione multilaterale tratteggiata più avanti (v. sub VIII)

• Crediti di aiuto

Nei Paesi che non presentino eccessivi problemi di indebitamento, tale forma di finanziamento può rappresentare uno strumento molto valido per:

- lo sviluppo della imprenditoria privata,
- il sostegno delle riforme economiche (tramite varie forme di appoggio della bilancia dei pagamenti),
- la realizzazione di progetti ed infrastrutture, nella misura consentita dagli stanziamenti, nei Paesi che diano le necessarie garanzie di trasparenza e di efficienza per la realizzazione, la manutenzione e l'utilizzo degli interventi da finanziare,
- la collaborazione con le Istituzioni Finanziarie internazionali, sotto forma di cofinanziamento di progetti di sviluppo e di infrastrutture.

La delicatezza di tale strumento finanziario impone una stretta aderenza agli Accordi internazionali in materia (disciplina di Helsinki), ed una gestione che dia piena garanzia di trasparenza nella scelta dei progetti.

• Crediti misti

Ricorrendo le condizioni di limitata capacità del Paese beneficiario di rimborso alle normali condizioni di mercato, i crediti d'aiuto potranno essere impiegati - nella misura massima determinata annualmente dal CIPE - in congiunzione con crediti commerciali, in conformità alle direttive ed alle condizioni concordate in sede internazionale.

• Finanziamento del capitale di rischio italiano di imprese miste nei paesi in via di sviluppo

Tale strumento, alle condizioni precedentemente approvate dal CICS e nella misura massima annualmente determinata dal CIPE, andrà di preferenza impiegato nell'ambito della politica di sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria privata nei PVS, delineata più avanti (v. sub X).

• Organismi non Governativi

Gli Organismi non Governativi - in ragione della loro natura di associazioni spontanee ed alle loro specifiche finalità - hanno un ruolo autonomo nell'aiuto allo sviluppo fornito dal nostro Paese (vedi oltre).

Essi possono tuttavia anche fornire alla cooperazione governativa italiana uno strumento essenziale cui affidare interventi di carattere umanitario, tenuto conto in particolare delle particolari motivazioni che ne animano il personale e della loro specifica capacità di raggiungere le popolazioni aiutate a livello di famiglia ed individuale.

• Volontariato civile

Il volontariato civile ha ormai da molto tempo superato le sue origini legate all'alternativa al servizio militare, e rappresenta un serbatoio di risorse umane fornite di competenza, esperienza creatasi sul campo e forti motivazioni ideali.

Il volontariato va sostenuto non solo attraverso le ONG italiane, ma anche attraverso quelle estere e gli Organismi Internazionali. In tal senso esso rappresenta una risorsa, piuttosto che uno strumento, della politica di cooperazione.

VI) Gli Interlocutori della cooperazione italiana in Italia e nei Paesi in via di sviluppo

A differenza del passato si punterà a non limitare la cooperazione al solo livello intergovernativo. Desiderando invece incoraggiare le tendenze che si vanno sviluppando in molti PVS verso la democrazia politica e l'economia di mercato, la cooperazione mirerà a beneficiare le principali componenti della società civile dei Paesi in cui si va ad operare.

Specularmente occorrerà mobilitare le principali componenti della società civile italiana, affinché contribuiscono allo sviluppo dei rispettivi omologhi dei Paesi in cui si interviene.

Tale impostazione coincide d'altronde con la tendenza ad affidare ad organismi esterni al realizzazione di iniziative di cooperazione

- Le imprese continueranno ad essere un partner importante, senza peraltro essere utilizzate indiscriminatamente in campi di competenza del settore pubblico o di organismi senza scopo di lucro.

La loro collaborazione sarà essenziale nel campo delle joint ventures, della formazione nel settore della managerialità e della realizzazione di infrastrutture, nella misura in cui queste ultime si giustifichi nel quadro dei piani di sviluppo dei PVS.

- Le banche e, più in generale il sistema di intermediazione finanziaria, nei PVS costituiscono un tramite importante per l'attuazione di programmi a sostegno dell'imprenditoria privata, oltre che della formazione nello specifico settore.

- Le Università italiane e dei PVS sono fondamentali per la formazione di educatori e di personale qualificato.

- Gli Enti Locali, vista la tendenza alla decentralizzazione politica ed amministrativa che si verifica in molti PVS, possono essere esecutori qualificati di interventi nel settore dell'institution building, della formazione e dell'educazione allo sviluppo.

- Le Organizzazioni non Governative - italiane, straniere e locali - hanno dimostrato competenza ed efficacia nello svolgere attività di promozione dello sviluppo, allorché siano preminenti i contenuti umani e sociali. La formula del volontariato aggiunge l'alta motivazione personale degli operatori quale ulteriore garanzia di efficacia degli interventi. Inoltre l'associazionismo privato costituisce un efficace strumento di controllo e verifica.

VII) L'Italia e la politica di aiuti dell'Unione Europea

Nel Trattato di Maastricht è sancito il principio della complementarità della politica di cooperazione dell'Unione Europea e di quelle degli Stati membri.

Verrà pertanto compiuto ogni sforzo per dare attuazione a tale principio attraverso:

- un efficace coordinamento con Bruxelles e con le capitali europee su tutti i problemi più importanti;

- una nostra intensificata partecipazione ai meccanismi comunitari (Convenzione di Lomè, Fondo Europeo di Sviluppo, Accordi con i Paesi del Mediterraneo, Accordi con i Paesi dell'America Latina e dell'Asia, e relativi negoziati;

- una applicazione dell'Accordo Quadro di cofinanziamento con l'Unione Europea maggiormente integrata nelle priorità della nostra cooperazione.

VIII) La cooperazione italiana e gli Organismi internazionali

Il rapporto della cooperazione italiana con i numerosi Organismi Internazionali operanti nel settore si ispirerà ai seguenti criteri:

a) Coordinamento: i Programmi Paese e gli interventi di maggiore portata debbono sempre essere inseriti nel quadro di una azione internazionale, sia per incrementarne l'effetto, sia per evitare duplicati o contraddizioni.

A questo scopo la direzione Generale manterrà un dialogo serrato con i maggiori organismi internazionali, specie con quelli che hanno una influenza determinante nell'orientare le politiche di sviluppo dei Paesi interessati.

b) Partecipazione: la cooperazione italiana dovrà partecipare attivamente alle istanze direttive degli Organismi operanti nel settore dello sviluppo di cui l'Italia è membro, al fine di contribuire ad orientarne i programmi e le attività in conformità alle priorità italiane: ciò consentirà di assicurare che i contributi italiani vengano utilizzati in maniera non difforme da tali priorità.

c) Collaborazione: verrà sviluppato il ricorso a tutte le forme di collaborazione sul campo con gli Organismi internazionali:

- cofinanziamenti
- finanziamenti paralleli
- fondi fiduciari (Trust Funds)
- administration agreements

d) Sostegno: date anche le prevedibili dimensioni dello stanziamenti, i contributi volontari agli Organismi Internazionali verranno concessi secondo una politica di concentrazione che serva ad incentivare il grado di integrazione dell'intervento bilaterale con l'attività della comunità internazionale nel campo dello sviluppo. Verranno privilegiati gli Organismi che garantiscono maggiore efficienza e visibilità al sostegno loro assicurato dall'Italia.

IX) La cooperazione italiana e le ONG

La politica di cooperazione italiana riconosce l'apporto che danno all'Aiuto allo sviluppo del nostro Paese le numerose Organizzazioni non Governative (ONG) esistenti da decenni nel nostro Paese.

Esse rappresentano un valore di per se, in ragione del loro radicamento nella società, dei valori morali cui la loro attività si ispira, del contributo che esse hanno sempre dato alla presenza italiana all'estero, anche nei Paesi in cui la cooperazione governativa non è in grado di operare, nonché della funzione di educazione e di informazione che esse svolgano sui problemi dello sviluppo nella società italiana.

Per tali motivi la cooperazione italiana continuerà a fornire un appoggio finanziario alle attività di cooperazione da loro promosse, in Italia ed all'estero, anche al di fuori delle priorità geografiche della cooperazione governativa.

Tale appoggio finanziario avrà natura di contributo parziale ai costi di loro iniziativa, e sara fornito a ONG la cui idoneità sarà stata verificata sulla base di analisi che tengano conto

della loro reale base associativa, capacità di autofinanziamento, e della qualità del lavoro svolto. In questo quadro si mirerà a semplificare gli aspetti amministrativi di tale supporto finanziario, nella misura consenta dalla legislazione in vigore.

Sarà inoltre compiuto uno sforzo per sviluppare la collaborazione tra le ONG italiane ed i principali Organismi Internazionali operanti nel campo dell'aiuto, favorire la loro collaborazione con le ONG di altri Paesi, e moltiplicare i contatti informativi e la collaborazione tra le nostre ONG e le Autorità - centrali e locali - dei Paesi prioritari per la cooperazione.

Verrà anche proseguita la consultazione con le ONG interessate ai fini della preparazione delle principali Conferenze Internazionali sull'aiuto allo sviluppo e sostenuta la loro attività nel campo dell'informazione ed educazione dell'opinione pubblica sui problemi dello sviluppo.

X) Lo sviluppo del mercato e della imprenditoria locale

Gli interventi già in corso di attuazione in questo settore della cooperazione allo sviluppo andranno inquadrati in una articolata politica che farà l'oggetto di un separato documento. Tale politica, cui verrà fin dal 1995 dedicata particolare attenzione anche sotto il profilo delle risorse programmate, mirerà a:

- aiutare i Paesi in via di Sviluppo a dotarsi di un quadro legale ed istituzionale favorevole allo sviluppo della imprenditoria locale (legislazione sull'impresa, fiscale, doganale, ecc...),

- potenziare le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo necessarie allo sviluppo del mercato (institution building),

- sviluppare le Istituzioni finanziarie necessarie alla loro economia,

- fornire alle imprese locali la necessaria assistenza tecnica e, soprattutto , imprenditoriale,

- incoraggiare gli investimenti esteri, ed in particolar modo italiani, nel Paesi in via di sviluppo,

- fornire agli imprenditori locali il necessario supporto finanziario, specie nei Paesi in via di sviluppo che hanno difficoltà di accesso ai mercati finanziari.

Il perseguimento di questi obiettivi implica un impiego integrato degli strumenti disponibili: doni di assistenza tecnica bilaterale, contributi multibilaterali a Organismi Internazionali (ad esempio, ma non solo, Banca Mondiale, International Finance Corporation, UNIDO), crediti di aiuto, nonché dei crediti per la quota italiana di capitale di rischio nelle imprese miste.

Particolare cura verrà posta:

- nel coinvolgere tutti gli interlocutori pubblici e privati italiani interessati al tema della internazionalizzazione dell'impresa,

- a situare gli interventi in un quadro di coordinamento internazionale degli aiuti al Paese in cui si va ad operare,

- a individuare soluzioni operative che permettano una gestione decentrata, onde assicurare procedure compatibili con le necessità della imprenditoria locale che si intende promuovere,

- a fornire ogni possibile garanzia di trasparenza e di rispetto delle condizioni di mercato.

XI) Le garanzie di trasparenza ed efficienza

Anche in attesa della elaborazione e della approvazione di una nuova disciplina legislativa, molto può essere fatto fin da ora per aumentare le garanzie di trasparenza e di efficienza.

1) Nella scelta delle iniziative

E' importante la elaborazione e la applicazione di modelli di "Programma Paese" o di "Quadri di riferimento", che giustifichino chiaramente ogni successiva scelta in termini di specifiche finalità della cooperazione.

2) Nella attuazione delle iniziative

Occorre elaborare, e progressivamente attuare, un modello di "Ciclo del Progetto", che individui le fasi necessarie per una corretta gestione (efficienza) e le rispettive responsabilità personali (trasparenza). Nell'affidamento dell'esecuzione dei progetti e in particolare nello svolgimento di procedure concorsuali si avrà cura di ispirarsi alle raccomandazioni dell'OCSE sulla lotta alla corruzione nelle transazioni economiche internazionali.

3) I controlli

La Direzione Generale svilupperà sia le procedure ed attività di valutazione "in itinere" ed "ex post" sia, sotto il profilo delle strutture, una Unità di Valutazione indipendente dalle strutture operative, incaricata di programmare e coordinare l'esecuzione di un ampio ed organico programma di valutazioni, e di vegliare alla retroazione dei risultati di valutazione.

Per quanto riguarda i contributi volontari agli Organismi Internazionali, verrà intensificata la nostra attività di partecipazione agli Organi interni di controllo finanziario, nonché alle attività di monitoraggio e di valutazione multidonatori.

Allegato n. 2

Linee di intervento per la promozione dell'imprenditoria locale nei P.V.S..

1. La nascita e la crescita di una diffusa imprenditoria nei PVS rappresenta un obiettivo ed uno strumento fondamentale di una politica di cooperazione allo sviluppo che voglia ottenere effetti strutturali e duraturi: é ormai riconosciuto che solo una capillare presenza di piccole e medie imprese (PMI) possa garantire quel tessuto economico capace di stimolare e sostenere una crescita autonoma.

E' altrettanto riconosciuto che una imprenditoria privata sana può nascere e svilupparsi solamente in un quadro di certezza del diritto e sulla base di funzionanti infrastrutture legali, finanziarie e commerciali.

2. Nella consapevolezza di tali orientamenti la Cooperazione allo Sviluppo italiana ha progressivamente aumentato le risorse finanziarie destinate a linee di credito per la PMI locale, a forniture di beni strumentali tramite "commodity aid" o sotto forma di programmi di aiuto alla bilancia dei pagamenti.

La dimensione quantitativa di tali interventi figura nella Tav.1 che mostra come si sia passati dai circa 90 miliardi annui del 1985 ai 300 del 1992 con un "mix" cha ha visto progressivamente ridursi la componente finanziata a dono ed incrementarsi quella a credito di aiuto.

L'evidente flessione dell'ultimo anno riflette la brusca contrazione di risorse rese disponibili per la Cooperazione allo Sviluppo negli anni più recenti. Nel complesso tuttavia più di 2.000 miliardi sono stati utilizzati a questo scopo nell'arco dei 9 anni considerati.

TAVOLA 1 LINEE DI CREDITO PER LA PMI
COMMODITY AID E PROGRAMMI DI AIUTO ALLA BILANCIA DEI PAGAMENTI

1985-93 IN MILIARDI DI LIRE ITALIANE

ANNO	A DONO	A CREDITO DI AIUTO	TOTALE
1985	50,50	42,04	92,54
1986	54,22	72,11	126,33
1987	109,42	297,92	407,34
1988	69,31	252,39	321,70
1989	137,29	247,42	384,71
1990	26,24	35,35	61.59
1991	31,74	204,61	236,35
1992	28,10	273,38	301,48
1993	8,00	86,00	94,00
TOTALE	514,82	1511,22	2026,04

3. A tale cospicua mobilizzazione di risorse sono da aggiungere i finanziamenti a tasso agevolato per le joint ventures costituite da imprese italiane con controparti locali in Paesi in via di Sviluppo ex art.7 L.49/87.

Dal 1987 ad oggi sono state approvate 35 domande di finanziamento per un totale di circa 120 miliardi di Lire.

4. L'esperienza maturata nel corso degli anni induce però a ritenere le due tipologie di intevento appena descritte come utili, ma da sole non sufficienti.

La pura fornitura di beni strumentali, anche quando finalizzata a classi particolari di destinatari (es. PMI locali), è sì un mezzo per far fronte a carenze di valuta dei Paesi importatori, a fronte di acquisti di beni destinati alla

produzione, ma limita il coinvolgimento dei nostri esportatori alla mera fornitura di macchinari, senza contemplare un discorso di partenariato e di trasmissione di know-how manageriale.

D'altra parte le facilitazioni per operazioni di joint-ventures intervengono sulla forma più avanzata - e quindi più difficile - di internazionalizzazione dell'impresa. Esse infatti presuppongono già un grado di internazionalizzazione degli operatori delle due parti che in genere non esiste, o che costituisce comunque l'eccezione.

Inoltre, gli interventi fino ad ora attuati non sono stati integrati con una azione di assistenza tecnica ed "institution building" che promuovesse, specie nei Paesi che solo recentemente hanno adottato l'economia di mercato, la creazione dell'indispensabile quadro legale e la crescita della necessaria infrastruttura finanziaria e commerciale.

5. Di qui l'utilità di proporsi ed incentivare anche obiettivi intermedi, cioè forme di internazionalizzazione meno avanzate quali contratti commerciali tra imprese, intese per la commercializzazione dei rispettivi prodotti, franchising, produzioni su licenza, delocalizzazioni di produzioni etc.
Queste forme meno avanzate possono esse stesse, d'altronde, essere propedeutiche alla successiva formazione di imprese miste.
L'obiettivo sarebbe quello di mobilitare, con interventi di cooperazione mirati e di limitata entità, fondi pubblici e privati in operazioni produttrici di reddito, suscettibili di svilupparsi senza ulteriore appoggio finanziario agevolato.

6. Si tratta quindi di "attrezzarsi" per passare da forme di intervento puntuale (es. fornitura di un bene strumentale) all'allestimento di pacchetti organici, da offrire agli imprenditori locali, comprensivi di una molteplicità di piani di intervento fra i quali:

- formazione di nuovi imprenditori;
- assistenza alla progettazione;
- istruzione e valutazione delle domande;
- ricerca di fornitori in Italia
- cessione del know-how (formando in loco e/o in Italia personale del Paese in cui viene realizzato il programma),
- ricerca in Italia di imprese omologhe a quelle che vengono finanziate per la organizzazione di "stage" di manager e/o titolari di impresa (provvedendo anche alle relative erogazioni per le spese di viaggio ed alloggio in Italia);

- tutoraggio;
- monitoraggio;
- erogazione dei contributi (seguendo le indicazioni in tal senso del DAC ed utilizzando i modelli seguiti dalla Banca Mondiale e dall'Unione Europea, laddove la organizzazione del sistema bancario locale lo consenta);
- assistenza tecnica alle Autorità dei Paesi interessati e "institution building", sia nel settore delle istituzioni pubbliche, che in quello finanziario.

Un pacchetto di questo tipo é attualmente in negoziazione con l'Albania (salvo che per la voce "erogazioni") e potrebbe rappresentare un progetto pilota da replicare altrove.

7. Nel configurare operativamente tali pacchetti organici particolare cura dovrà essere posta nell'individuazione degli strumenti finanziari più adatti a ciascuna situazione specifica. Finanziamenti a dono, a credito di aiuto ed a credito export possono e devono essere opportunamente modulati, anche alla luce della situazione della bilancia dei pagamenti dei PVS interessati e della loro possibilità di accesso al credito.

A puro titolo di esempio, attività prive di ritorni immediati, in Paesi con serie difficoltà di bilancia dei pagamenti, potranno trovare nel finanziamento a dono lo strumento elettivo. Forniture di beni strumentali a Paesi economicamente ben strutturati potranno avvenire tramite credito export, mentre le correlate attività formative potrebbero essere finanziate a credito d'aiuto.

In ogni caso:
- ogni intervento deve puntare ad una diversa combinazione di assistenza finanziaria e di assistenza tecnica, concepito per le particolari esigenze dell'ambiente in cui si lavora;
- al di là delle agevolazioni finanziarie che si vogliono concedere a Paesi con particolari difficoltà di bilancia dei pagamenti, le condizioni di finanziamento che si renderanno disponibili per gli operatori privati non dovranno essere tali da distorcere le scelte economiche, creare situazioni di privilegio o incentivare scelte non economiche.

8. Un'attenzione particolare deve inoltre essere prestata a quello che la Banca Mondiale definisce l'"enabling environment". Si tratta cioè di essere consci che le PMI non prosperano isolate

ma inserite in reti di imprese analoghe, a monte o a valle della loro specifica fase di produzione, reti che coprono processi produttivi e commerciali molto più ampli.

Esse inoltre non possono prescindere dall'esistenza di un adeguato sistema creditizio capace di veicolare credito alle iniziative più valide e commercialmente viabili. Tale sistema dovrebbe essere sufficientemente pervasivo e radicato sul territorio da poter rispondere anche ai fabbisogni degli operatori economici più piccoli e marginali. In questo contesto assume inoltre rilievo la possibilità di fornire finanziamenti a prescindere da un rigido ancoraggio a garanzie reali che tali operatori spesso possiedono in misura molto limitata.

Si tratta in altre parole di trovare modalità alternative di assunzione di garanzie, non escludendo la possibilità di operare come una banca di sviluppo che finanzia iniziative in cui crede e che reputa economicamente valide, prendendovi parte attiva anche in termini di assunzioni del rischio d'impresa.

La collaborazione fra istituzioni creditizie italiane, enti finanziatori ed istituzioni creditizie locali appare quindi un passaggio fondamentale per ogni intervento auto-sostenibile che si proietti nel medio-lungo periodo e non voglia avere carattere di episodicità.

9. Un ulteriore ambito di intervento é rappresentato dal quadro di riferimento normativo e regolamentare. L'iniziativa privata e gli investimenti esteri non proliferano in un contesto di "vacatio legis" o di instabilità sociale e politica.

In questo caso la Cooperazione allo Sviluppo italiana potrebbe svolgere funzioni di consulenza nei confronti dei Governi dei Paesi interessati per favorire la formazione di un corpo organico di legislazione commerciale, fiscale, doganale che incentivi l'imprenditorialità interna ed estera.
E' importante infine, ai fini della creazione di eventuali imprese miste, l'esistenza di appositi accordi per la protezione degli investimenti e contro la doppia imposizione.

10. Si tratta quindi per la Cooperazione allo sviluppo di passare da forme di intervento puntuale ad iniziative organiche, focalizzate su una limitata gamma di Paesi, che avrebbero un alto valore di cooperazione ma al contempo eserciterebbero un effetto di catalizzatore per investimenti esteri del settore privato italiano rispondendo ad un legittimo interesse economico nazionale.

L'appoggio dei Governi e l'intervento della Cooperazione allo Sviluppo mirerebbero a mobilitare gli imprenditori dei due lati e a creare delle collaborazioni stabili tra di loro a carattere imprenditoriale. Si andrebbe in tal modo al di là della tradizionale cooperazione intergovernativa stimolando ed assecondando il libero articolarsi delle iniziative imprenditoriali.

11. Trattandosi di forme di intervento distinte dalla cooperazione da Governo a Governo, che mirano quindi a promuovere una miriade di piccole operazioni da parte di soggetti privati - italiani e dei Paesi in via di sviluppo - ed a coinvolgere nella misura del possibile finanziamenti di altra natura (crediti all'esportazione garantiti, crediti privati, capitale di rischio) la Direzione Generale per la Cooperazione si avvarrà largamente, nella fase di realizzazione, di altri enti ed organismi - pubblici e privati, italiani ed internazionali - atti a dialogare con i soggetti privati. Se ne fornisce una lista esemplificativa, con l'indicazione delle specifiche funzioni che ognuno di essi appare in grado di svolgere nel quadro della presente politica.

E', inoltre, opportuno che tutti i soggetti chiamati ad agire in questo campo sviluppino un ordinato rapporto informativo con le Associazioni professionali dei produttori, sia sul piano delle categorie che su quello territoriale. Queste organizzazioni hanno, infatti, un contatto diretto e costantemente aggiornato con l'universo delle attività produttive operanti in Italia nei singoli settori o in aree o distretti specializzati (si pensi ad esempio a Parma per le industrie alimentari, a Sassuolo per quelle ceramiche, a Carpi per la maglieria etc.) e sono depositarie di "know how" specifico.

D'altro canto esiste un interesse sempre maggiore a livello internazionale, manifestato recentemente anche dalla Banca Mondiale, per il modello tipicamente italiano di industrializzazione basata su distretti produttivi ad elevata specializzazione ("clusters") ed a forte integrazione mutualistica. Tale modello potrebbe essere utilmente impiantato in alcuni Paesi in Via di Sviluppo favorendo successivamente forme di collaborazione "cluster to cluster".

12 Per quanto riguarda la scelta degli obiettivi geografici e settoriali della politica di incentivazione dell'imprenditoria privata nei PVS, essa verrà fatta dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo nel quadro della politica di cooperazione allo sviluppo e dei rapporti bilaterali con i PVS.

Tuttavia la DGCS attuerà tutti i necessari raccordi con la DGAE, con gli altri Ministeri ed Organi Pubblici competenti (Ministeri del Commercio con l'Estero, dell'Industria, ICE, ecc.), al fine di assicurare la coerenza con gli altri aspetti della politica economica verso l'estero e la più ampia informazione degli ambienti interessati in Italia.

95A5706

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Vista la nota in data 1° agosto 1995, prot. DV/1200, con la quale il Comitato costituito ai sensi delle disposizioni di cui sopra, ha trasmesso un quarto elenco di interventi con istruttoria in alcuni casi con esito favorevole, in altri negativo e in altri con parere sospensivo;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

ESPRIME

il seguente parere:

1. I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministro del bilancio e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

2. I comuni di cui all'allegato 2 non sono autorizzati ad utilizzare i fondi di cui trattasi per gli interventi, e relativi importi, in esso indicati.

3. Relativamente ai progetti di cui all'allegato 3 è sospesa ogni deliberazione in merito in attesa della integrazione di documentazione, dei chiarimenti che il Comitato, di cui in premessa, riterrà opportuno e necessario richiedere nonché delle valutazioni conseguenziali ai risultati degli ulteriori approfondimenti anche in attuazione a quanto contenuto nella delibera CIPE, assunta in data 10 maggio 1995, relativa al valore massimo di riferimento per la valutazione dei costi di urbanizzazione primaria.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

ALLEGATO 1

INTERVENTI CON PARERE FAVOREVOLE
(rif. punto 1 delibera CIPE 8 agosto 1995)

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Avellino.

Lioni:

1) ristrutturazione e ampliamento cimitero 1° lotto - Importo L. 1.613.000.000 + 150.000.000 IVA;

2) strada di connessione tra i P.d.Z. - Importo L. 757.767.000 + 71.218.000 IVA.

Provincia di Salerno.

San Gregorio Magno:

1) urbanizzazione zona PEEP area «Campo sportivo» - Importo L. 1.106.500.000 + 118.100.000 IVA;

2) urbanizzazione zona PEEP località «Vetrana» - Importo L. 408.900.000 + 44.700.000 IVA.

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino.

Aquilonia:

1) opere di urbanizzazione del piano di recupero degli alloggi provvisori ex terremoto 1930 - 1° Stralcio - Importo L. 442.629.000 + 38.591.000 IVA.

Candida:

1) lavori di sistemazione area di sedime ex proprietà De Lauri (P.d.R.) - Importo L. 6.309.000 + 1.200.000 IVA;

2) lavori di sistemazione muro di contenimento via Toppole (P.d.R.) - Importo L. 3.590.000 + 690.000 IVA.

Petruro Irpino:

1) sistemazione area di sedime fabbricati demoliti alla via Fontana - Importo L.28.829.500 + 2.193.000 IVA.

S. Martino Valle Caudina:

1) completamento fognatura Setari-Borghe ecc. - Importo L. 121.743.000 + 12.257.000 IVA.

Provincia di Salerno.

Polla:

1) completamento urbanizzazione primaria area Loreto 1° - Importo L. 571.456.000 + 61.821.000 IVA;

2) sistemazione piazza Cappuccini - Importo L. 103.123.000 + 10.980.000 IVA;

3) sistemazione prefabbricati via S. Pietro-via Trieste - Importo L. 100.000.000 + 8.416.000 IVA.

Provincia di Matera.

Gorgoglione:

1) lavori di ripristino dell'edificio adibito a scuola elementare e media - Importo L. 85.715.000 + 16.285.000 IVA.

Con la prescrizione di provvedere all'acquisto ed all'installazione della cabina ascensore con fondi di bilancio.

Provincia di Potenza.

Moliterno:

1) lavori di adeguamento e ridistribuzione degli spazi interni del fabbricato destinato a scuola materna - 2° stralcio - Importo L. 598.016.000 + 53.139.000 IVA.

S. Angelo le Fratte:

1) completamento riparazione scuola elementare centro abitato - Importo L. 107.740.000 + 11.125.000 IVA;

2) completamento ricostruzione scuola elementare Campo di Venere - Importo L. 31.741.000 + 3.394.000 IVA.

COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Matera.

Accettura:

1) esecuzione opere di salvaguardia pubblica incolumità - Importo L. 353.673 000 + 36 327.000 IVA.

ALLEGATO 2

INTERVENTI CON PARERE NEGATIVO
(rif. punto 2 delibera CIPE 8 agosto 1995)

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Avellino.

Lioni:

1) completamento municipio per l'importo di L. 684.561.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto oltre ad essere stati già spesi 4 mld., le opere di completamento sono opere di finitura, comprese opere di arredo, non del tutto indispensabili per il funzionamento dell'edificio tra le quali si collocano anche strutture di copertura leggera per il piazzale di parcheggio auto per i dipendenti, bacheche, sedili, ecc.

Per quanto riguarda il consolidamento del vicolo e della torretta è stato chiarito dal sindaco che trattasi di una struttura di proprietà privata per la quale non si ravvisa la competenza comunale ad intervenire.

L'autorimessa è larga 20,50 × 15 = mq 307 ed è in gran parte inutilizzabile; quindi, ricovero per 14 macchine.

Mancano tutte le autorizzazioni.

Non si hanno notizie sul progetto generale.

L'edificio misura mq 3.350 che divisi per 24 mq/persona rappresentano una superficie per 139 persone, cifra di dipendenti comunali eccessiva in rapporto alla dimensione demografica del comune.

COMUNI GRAVENENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino.

Petruro Irpino:

1) urbanizzazione P.d.Z. «A» per l'importo di L. 1.610.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto ritenuto non economicamente valido il progetto nel quale sono previste opere di contenimento (muri di sostegno) per lire 1.058 milioni pari all'80% dell'intero intervento. Il piano di zona dovrebbe recepire due stabili per 18 alloggi complessivi da realizzare fuori sito con costi unitari di lire 30 milioni ad unità insediata.

Il progetto non è stato sottoposto a parere del CTR.

Inoltre la richiesta attuale propone una copertura finanziaria per lire 197 milioni su fondi assegnati con delibera CIPE del 13 luglio 1993.

Infine i proprietari degli alloggi da realizzare nell'area non rientrano neppure tra le priorità *b)*.

Provincia di Salerno.

Polla:

1) sistemazione esterna casa comunale per l'importo di L. 650.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto trattasi di un primo stralcio di un progetto complessivo di 2.200 milioni.

L'opera non è autorizzabile così come presentata innanzitutto per la scarsa, o inesistente, connessione con il ripristino da terremoto.

Dal punto di vista economico è da notare che la maggior parte della spesa è riferibile ad opere di arredo urbano e che il costo di costruzione del parcheggio a due piani interrati non sembra ragionevole in relazione al modesto numero di macchine ospitabili (circa 30).

Manca l'approvazione del CTR e dei VV.FF. per i quali sussite qualche dubbio sulla approvabilità.

Viene realizzata un'opera nuova di dubbia funzionalità.

Le spese tecniche sono particolarmente onerose specie per quanto riguarda la direzione dei lavori.

L'IVA andrebbe aggiornata;

2) collegamento via XX Settembre-piazza Cristo Re per l'importo di L. 100.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto il progetto è assolutamente non riferibile ai danni prodotti dagli eventi sismici oltre ad essere di dubbia utilità nella versione prospettata;

3) sistemazione via Cairoli-via Clive-piazza Casiola per l'importo di L. 108.526.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto non si riscontra il collegamento dell'intervento con danno da sisma.

Appare un intervento di sistemazione territoriale da realizzare con fondi ordinari di bilancio.

Provincia di Potenza.

S. Angelo le Fratte:

1) completamento riparazione strada Farisi-Vallone Mezzane per l'importo di L. 150.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto, pur trattandosi di completamento non si evince la connessione dell'intervento con il ripristino di danno da terremoto. Sembra avere una caratteristica strettamente collegata ad usi individuali, in quanto a servizio di aziende agricole (quanto) per le quali non emerge l'insediamento di tali aziende, nell'area, a seguito dell'evento sismico.

Manca infatti la dichiarazione di connessione danno sisma.

Ha la caratteristica di un normale intervento di ammodernamento.

È una strada (vicinale) che non collega centri abitati o nuclei a stretto servizio delle aziende percorribile da mezzi di lavoro.

ALLEGATO 3

INTERVENTI CON PARERE SOSPESO
(rif. punto 3 delibera CIPE 8 agosto 1995)

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Avellino.

Lioni:

1) sistemazione delle acque piovane e delimitazioni di alcuni spazi condominiali nel P.d.Z. Fiego per l'importo di L. 420.083.000;

2) completamento viabilità interna P.d.Z. - Serra Cappella per l'importo di L. 841.914.000;

3) risanamento urbanistico zona Fontana Vecchia e zone limitrofe - Completamento opere di urbanizzazione primaria per l'importo di L. 2.132.334.000;

4) sistemazione delle acque piovane e delimitazione di alcuni spazi condominiali nel P.d.Z. Serra Cappella per l'importo di L. 268.500.000.

Provincia di Salerno.

San Gregorio Magno:

1) interventi di urbanizzazioni varie di modesta entità per l'importo di L. 382.259.000;

2) sistemazione e ampliamento cimitero 1° lotto (chiesa e spazio antistante) per l'importo di L. 517.580.000;

3) urbanizzazione zona PEEP area S. Maria delle Grazie per l'importo di L. 211.400.000;

4) urbanizzazione zona PEEP area Vignali per l'importo di L. 216.800.000.

Salvitelle:

1) opere di urbanizzazione primaria P.d.Z. località «Grottone» per l'importo di L. 2.520.000.000.

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino.

Candida:

1) progetto per la realizzazione delle infrastrutture del centro storico (P.d.R.) per l'importo di L. 775.000.000.

Mirabella Eclano:

1) sistemazione piazza Vittoria, via S. Sebastiano e delle aree adiacenti per l'importo di L. 1.000.000.000;

2) sistemazione e ristrutturazione della piazza Passo Eclano per l'importo di L. 300.000.000.

S. Martino Valle Caudina:

1) completamento plesso scolastico da adibire a scuola media al corso V. Emanuele per l'importo di L. 700.000.000.

S. Stefano del Sole:

1) ristrutturazione edificio scolastico per l'importo di L. 561.857.000.

Taurano:

1) completamento casa comunale per l'importo di L. 350.000.000;

2) completamento impianto pubblica illuminazione centro storico per l'importo di L. 150.000.000;

3) completamento ed adeguamento igienico-sanitario edificio scuola elementare per l'importo di L. 119.000.000;

4) ripristino viario P.d.R. per l'importo di L. 1.381.000.000.

Provincia di Benevento.

Buonalbergo:

1) ristrutturazione casa comunale per l'importo di L. 726.000.000;

2) sistemazione dell'area compresa tra vico 1° Gelso e via De Dominicis per l'importo di L. 400.000.000;

3) sistemazione area di sedime via S. Perrilli angolo via S. Giovanni per l'importo di L. 41.430.000;

4) sistemazione selciato e fabbricato di proprietà comunale in via E. Caggiano per l'importo di L. 32.610.000;

5) lavori di sistemazione di piazza Castello per l'importo di L. 250.000.000.

S. Arcangelo Trimonte:

1) costruzione casa comunale 2° lotto per l'importo di L. 280.000.000.

Provincia di Salerno.

Contursi Terme:

1) strada di penetrazione centro storico per l'importo di L. 1.521.559.000;

2) rimozione campo containers e ricostruzione campo sportivo per l'importo di L. 2.052.982.000;

3) sistemazione strade interne per l'importo di L. 405.324.000;

4) verde pubblico attrezzato adiacente SS. Bambino per l'importo di L. 1.228.504.000;

5) sistemazione piazza S. Vito per l'importo di L. 486.473.000;

6) sistemazione largo Chiesa per l'importo di L. 406.806.000;

7) sistemazione via C. Alberto e Via Chiesa per l'importo di L. 130.409.000;

8) sistemazione via S. Barbara per l'importo di L. 455.062.000;

9) sistemazione piazza Garibaldi per l'importo di L. 956.015.000;

10) parcheggio via Portiello-via Teatro per l'importo di L. 360.369.000;

11) parcheggio via C. Alberto per l'importo di L. 1.168.357.000;

12) parcheggio via Cauto Santo per l'importo di L. 918.561.000;

13) parcheggio via Chiesa Carmine per l'importo di L. 1.053.687.000;

14) urbanizzazione PEEP Fontana Nuova Uno e Due L. 1.370.456.000;

15) restauro portale per l'importo di L. 132.952.000;

16) completamento locali adiacenti Chiesa del Carmine per l'importo di L. 170.000.000;

17) ampliamento di via Carducci per l'importo di L. 716.972.000;

18) completamento scuola media - costruzione palestra per l'importo di L. 1.000.000.000.

Nocera Superiore:

1) ristrutturazione asilo nido via Matteotti con variazione di destinazione a scuola materna per l'importo di L. 381.898.000;

2) ristrutturazione del fabbricato De Angelis di via Croce Melloni con destinazione d'uso a scuola materna e direzione didattica per l'importo di L. 368.015.000;

3) tratto di strada per l'accesso all'edificio scolastico di «San Giovanni Bosco» di Pecorari per l'importo di L. 319.236.000.

Provincia di Potenza.

Moliterno:

1) completamento dei lavori di riparazione, sistemazione ed adeguamento strutturale e funzionale, della scuola elementare per l'importo di L. 580.000.000;

2) realizzazione opere di urbanizzazione primaria per l'importo di L. 800.000.000.

San Fele:

1) riqualificazione del centro abitato 3° lotto per l'importo di L. 643.000.000.

Sant'Angelo le Fratte:

1) completamento urbanizzazione area a trasferimento 167 in località S. Vito per l'importo di L. 300.000.000;

2) interramento cavi centro abitato per l'importo di L. 50.000.000;

3) completamento riparazione strada Gelsi in Croce-Auricelli per l'importo di L. 150.000.000;

4) ripristino rete idrica e fognante centro abitato per l'importo di L. 350.000.000;

5) riparazione strade interne centro abitato per l'importo di L. 100.000.000;

6) ristrutturazione edificio di proprietà comunale da adibire ad attività pubbliche per l'importo di L. 400.000.000.

Sasso di Castalda:

1) ristrutturazione acquedotto comunale in via Beneventani per l'importo di L. 60.000.000;

2) ristrutturazione pubblica illuminazione nelle vie Roma, Pietà, Croce di Pietra per l'importo di L. 60.000.000;

3) rete fognante in via Annunziata e via Giardino per l'importo di L. 60.000.000.

COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Benevento.

Torrecuso:

1) riparazione casa «Cucchiaro» destinata a casa di riposo per anziani per l'importo di L. 240.000.000.

Provincia di Matera.

Montalbano Jonico:

1) completamento lavori di ristrutturazione ex palazzo De Ruggeri per l'importo di L. 160.000.000;

2) sistemazione muraglione di via Eraclea per l'importo di L. 170.000.000.

95A5666

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 28 settembre 1995.

Modificazione al regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 20 settembre 1995;

Ha deliberato

di aggiungere all'art. 23 del regolamento interno, dopo il terzo comma, il seguente comma:

«Quando debbono essere assegnati più posti di un medesimo ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti alla proposta o alle proposte che possano incidere sulla individuazione dei magistrati vincitori del concorso, ma esclusivamente proposte alternative, per la motivazione delle quali il Presidente, su richiesta del proponente, può rinviare la discussione».

Roma, 28 settembre 1995

Il Vice Presidente: CAPOTOSTI

95A5708

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 28 settembre 1995.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni comunali del 19 novembre 1995.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386;

Rilevato che per il giorno 19 novembre 1995 sono stati convocati i comizi per l'elezione dei sindaci e dei consigli dei centocinquantaquattrocomuni elencati nell'allegato *A* al presente atto;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, ed ai fini delle campagne elettorali relative all'elezione anzidetta, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree;

Rilevato che è già entrata negli ultimi trenta giorni la campagna relativa all'elezione suppletiva della Camera dei deputati fissata per il 22 ottobre 1995, che interessa il collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1 (comprendente alcune zone della città di Napoli: Chiaia, Posillipo, Vomero);

Ritenuto che le elezioni comunali del 19 novembre 1995, ancorché interessino anche quattordici comuni della provincia di Napoli, non riguardano il territorio e gli elettori coinvolti nell'elezione suppletiva della Camera dei deputati;

Ritenuto, pertanto, di poter consentire, a norma dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, l'effettuazione di pubblicità elettorale per le elezioni comunali del 19 novembre 1995 nei limiti di cui ai commi 1, 2, 4 dello stesso art. 6;

Sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel suo Ufficio di Presidenza;

Dispone:

TITOLO I

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Sezione 1

Offerta gratuita degli spazi di propaganda

Art. 1
Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nelle province di appartenenza dei comuni indicati nell'allegato A del presente atto, che intendono diffondere propaganda per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 19 novembre 1995, sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) il carattere di gratuità dell'offerta;
b) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonchè delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della

concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati.

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi;

e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione ai sensi del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, e delle disposizioni emanate dal Garante.

3. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale.

Art. 2

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque indenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. E' in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione sulla testata interessata.

Art. 3
Modalità dei messaggi di propaganda

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, i messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, secondo modalità uniformi per ciascuna testata anche per specifica collocazione, e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Sezione II

Pubblicità elettorale

Art. 4
Modalità dell'offerta di pubblicità

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nelle province di appartenenza dei comuni indicati nell'allegato A del presente atto, che intendano diffondere pubblicità per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali fissata per il giorno 19 novembre 1995 sino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data della votazione, sono tenuti entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 1, pubblicato sulla stessa testata interessata all'offerta. Per le testate periodiche si applica la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare:
a) il limite massimo delle inserzioni ammissibili quale specificato ai sensi dell'art. 5, comma 3;
b) le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i

criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 6, nonchè le eventuali condizioni di gratuità;

c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione,entro il quale è possibile presentare il materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati;

e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonchè denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicità cui eventualmente è necessario rivolgersi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendosi ai fini del presente atto le testate di diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le teriffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonchè, ove diverse,le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della cessione di spazi pubblicitari per la consultazione elettorale.

Art. 5

Limiti della pubblicità

1. La pubblicità non può contenere slogan denigratori e deve recare soltanto l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica.

2. Le inserzioni di pubblicità sono pubblicate in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari della testata, debbono recare la scritta "pubblicità elettorale" ed indicare il loro autore.

3. Per ciascun candidato non possono essere effettuate più di due inserzioni per ogni edizione di testata quotidiana o più di sei inserzioni per ogni edizione di testata periodica.

4. L'eventuale selezione tra richieste di inserzioni pervenute in numero più elevato di quello stabilito nel comma 3, provenienti da soggetti politici diversi che sostengono lo stesso candidato, è operata secondo le indicazioni di questo.

Art. 6

Tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonchè, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti gli inserzionisti le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per le inserzioni pubblicitarie elettorali.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Sezione 1
Offerte gratuite di propaganda

Art. 7
Comunicazione preventiva

1. Le emittenti radiotelevisive con diffusione nelle province di appartenenza dei comuni indicati nell'allegato A del presente atto, qualora intendano trasmettere propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali fissata per il giorno 19 novembre 1995 sono tenute, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:
a) il carattere di gratuità dell'offerta;
b) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente presso cui il codice è registrato;
c) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

d) ogni circostanza od elemento rilevante per la utilizzazione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione;
e) il domicilio eletto per ogni qualsiasi comunicazione.

2. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

3. La tempestiva trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda elettorale.

Art. 8
Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 7, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni si propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione.

2.Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamente disponibili, per la propaganda, nel periodo elettorale.

3. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi del comma 2 deve essere depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro otto giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le emittenti in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

5. Nello stesso termine di cui al comma 3 le emittenti in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio, non richiesto, del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 9
Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali è considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; si applicano, in particolare le disposizioni dell'art. 8, comma 3.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 8, comma 4.

Art. 10
Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità delle tribune elettorali definite dall'emittente (dibattiti, tavole rotonde, conferenze stampa, discorsi, confronti) secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizione da parte dei singoli competitori nonché dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa

natura e debbono avere nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesima collegio, nel cui ambito va rispettata la parità di condizioni, debbono andare in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. Ove l'ambito di diffusione della trasmissione risulti più ampio di quello di un singolo collegio elettorale interessato dalla consultazione, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di 15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione o segmento di trasmissione, con breve richiamo, in via preliminare, al meccanismo elettorale operante per gli stessi collegi.

5. I soggetti di cui all'art. 7 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei princìpi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Sezione II

Pubblicità elettorale

Art. 11
Modalità dell'offerta pubblicitaria

1. Le emittenti radiotelevisive con diffusione nelle province di appartenenza dei comuni indicati nell'allegato A del presente atto,

qualora intendano trasmettere, sino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data della votazione, pubblicità per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali fissata per il giorno 19 novembre 1995, sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 7, mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono.

2. Il comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggior ascolto e deve precisare:

a) il limite massimo degli spot pubblicitari quale specificato ai sensi dell'art. 12;

b) le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 13 nonchè le eventuali condizioni di gratuità;

c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare il materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati;

e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonchè denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicità cui eventualmente è necessario rivolgersi;

3. L'indicazione di cui al comma 2, lettera b), può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente.

4. Il comunicato può essere mandato in onda più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della cessione di spazi pubblicitari per le consultazioni elettorali.

Art. 12
Limiti della pubblicità

1. Gli spot pubblicitari non possono contenere scene o slogan denigratori e debbono recare solo l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica. Essi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario.

2. Gli spazi degli spot elettorali debbono essere distinti da quelli dei messaggi di pubblicità commerciale ai quali non debbono essere accostati.

3. Ciascuna emittente non può trasmettere giornalmente più di cinquanta spot elettorali. Il numero massimo degli spot giornalieri per ciascun candidato sindaco è determinato dal quoziente intero, con esclusione delle frazioni, risultante dalla divisione di cinquanta per il totale dei candidati a Sindaco complessivamente presenti in tutti i comuni di cui all'allegato A del presente atto serviti dall'emittente. Qualora il totale dei candidati a Sindaco complessivamente presenti in tutti i comuni di cui all'allegato A del presente atto serviti dall'emittente superi il numero di cinquanta, è consentito uno spot giornaliero per ciascun candidato senza tener conto del tetto giornaliero di cinquanta spot per emittente. Per i comuni della Sicilia di cui all'allegato A del presente atto nei quali si vota solo per il rinnovo del consiglio comunale si tiene conto, ai fini del computo anzidetto, del numero complessivo dei candidati ai consigli di tali comuni. In ogni caso gli spot di partiti e movimenti politici ovvero di schieramenti elettorali sono computati con riferimento al candidato rispettivamente sostenuto.

4. L'eventuale selezione, in caso di richieste di spazi pubblicitari in numero più elevato da quello consentito nel comma 3, provenienti da soggetti politici diversi che sostengono lo stesso candidato, è operata secondo le indicazioni di questo.

5. Per le emittenti televisive ogni spot non può durare più di quarantacinque secondi; la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 13 e le ore 14 nonchè tra le ore 18 e le ore 23; per le emittenti radiofoniche ogni spot non può durare più di un minuto; la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 7 e le ore 13 nonchè tra le ore 14 e le ore 18. Entro gli ambiti temporali sopra indicati il passaggio di ogni singolo spot avviene nell'orario definito al momento della relativa prenotazione.

6. Ogni passaggio del medesimo spot è computato nel limite giornaliero fissato nel comma 3.

Art. 13

Tariffe per l'accesso agli spazi publicitari

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dèi prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art.11 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi pubblicitari elettorali nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Sezione III

Programmi e servizi informativi

Art. 14

Programmi e servizi informativi

1. Nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici e loro esponenti è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della parità di trattamento. E' vietata la presenza di soggetti politici o loro esponenti nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorale e dalle trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici disciplinati dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386.

2. Nei programmi e servizi di informazione elettorale le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra gli interessati nonchè la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali deve essere globalmente destinato un tempo analogo ai candidati, secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni.

4. In ordine alle questioni trattate nei servizi e programmi di informazione, di rilievo ai fini della competizione elettorale, deve essere assicurata la rappresentazione, in modo corretto e completo, delle diverse posizioni ovvero delle diverse valutazioni e proposte di tutti i soggetti competitori. Rimane salva la libertà di commento e di

critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, è vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazione di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. Registi e conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare in alcun modo influenza sulle libere scelte degli elettori. E' comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, le trasmisioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali, politici e di costume, organizzate con la presenza di ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto del principio di correttezza e imparzialità. L'articolazione delle trasmissioni non deve essere di per se stessa lesiva della parità di trattamento dei soggetti politici. La selezione degli ospiti deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove prevista, è fatta con i medesimi criteri almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore deve curare che il pubblico mantenga un contegno adeguato ai principi di correttezza.

Sezione IV

Disposizioni generali

Art. 15
Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui agli artt. 7 e 11 sono tenuti a conservare la registrazione delle comunicazioni preventive di cui agli stessi articoli

nonchè le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni e sino a sei mesi dopo tale data.

Art. 16

Delega al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi per l'espletamento dei procedimenti di accertamento delle violazioni.

1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda e pubblicitarie, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti politici interessati, nonchè il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti politici interessati nelle varie trasmissioni, nonchè ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda o di pubblicità;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni di propaganda realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dettate dal decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, nonchè delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi provvedono alle contestazioni, alla istruttoria ed all'audizione degli interessati nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza. In ogni singolo caso riferiscono senza indugio al Garante sull'attività svolta ai fini delle conseguenti determinazioni di questi, fornendo anche ogni utile

indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente, senza indugio, ai comitati medesimi, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per i servisi radiotelevisivi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 17
Accesso agli spazi di propaganda

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di sindaco ovvero a un candidato al consiglio comunale determina l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di sindaco ovvero a tutti gli altri candidati al consiglio comunale che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.

Art. 18
Collegamenti di liste

1. Nel caso di più liste collegate ad un candidato, ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni del presente atto.

Art. 19
Secondo turno di votazioni

1. La parità di trattamento dei candidati, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, deve essere assicurata anche in occasione del secondo turno elettorale al quale si dovesse procedere nei singoli collegi.

Art. 20
Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda e pubblicità.

Art. 21
Sondaggi

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, a decorrere dal ventesimo giorno precedente la data dell'elezione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata la pubblicazione o diffusione dei sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati in un periodo di tempo anteriore a quello del divieto di pubblicazione o diffusione.

2. La diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze di voto attraverso contatti telefonici, postali, e in altra forma, direttamente con le emittenti radiotelevisive e la stampa, nonchè la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

Art. 22
Repressione delle violazioni ed interventi d'urgenza.

1. Per le violazioni delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico, ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del citato decreto-legge. Le sanzioni pecuniarie non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni indicate nel primo comma, il Garante, salvo il procedimento di irrogazione della sanzione, adotta i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al fine di ripristinare l'equilibrio della competizione elettorale ai sensi

dell'art. 13 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, applicando, in caso di inottemperanza, le misure inibitorie e sanzionatorie di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 23
Organi ufficiali dei partiti

1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e dei movimenti politici non si applicano le precedenti disposizioni in materia di propaganda, pubblicità ed informazione elettorale.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 24

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1995

***Il Garante*: SANTANIELLO**

Allegato A

ALESSANDRIA	Gamalero
ASTI	Cerreto d'Asti
CUNEO	Benevello Cortemilia Oncino
TORINO	Alice Superiore Caravino Leini Pont-Canavese Rivalba Sauze d'Oulx Sauze di Cesana *Venaria Reale* Vistrorio
BIELLA	Ailoche Zimone
VERBANO-CUSIO OSSOLA	Falmenta
BERGAMO	Gazzaniga
COMO	Barni Domaso Lipomo
CREMONA	Corte de'Frati Pandino Pizzighettone
MILANO	*Desio* *Parabiago* *Seregno*
VARESE	Venegono Superiore
LECCO	Ballabio Calco

BELLUNO	Borca di Cadore Forno di Zoldo Pieve di Cadore Zoldo Alto Zoppé di Cadore
PADOVA	Due Carrare
TREVISO	Arcade Vidor
VICENZA	Costabissara Posina
PORDENONE	Cimolais Montereale Valcellina
IMPERIA	Rocchetta Nervina *San Remo*
PIACENZA	Ferriere
REGGIO EMILIA	Luzzara
GROSSETO	Montieri
PISA	Orciano Pisano
PERUGIA	Scheggino
ASCOLI PICENO	Appignano del Tronto
MACERATA	*Civitanova Marche*
PESARO URBINO	Isola del Piano
FROSINONE	Fiuggi Guarcino
LATINA	*Minturno*
RIETI	Montebuono

ROMA	Montecompatri Zagarolo Valmontone
VITERBO	Blera
CHIETI	Torricella Peligna
L'AQUILA	Celano Pescasseroli
TERAMO	Castel Castagna
CAMPOBASSO	Casalciprano Cercepiccola San Giuliano del Sannio
AVELLINO	Andretta Quindici Santa Lucia di Serino
BENEVENTO	San Lorenzo Maggiore
CASERTA	Carinaro Cesa *San Felice a Cancello* Sant'Angelo d'Alife Teverola Villa Literno
NAPOLI	Casamarciano Casola di Napoli *Ercolano* Massa Lubrense *Nola* *Pomigliano d'Arco* *San Giuseppe Vesuviano* San Vitaliano *Sant'Antonio Abate* Saviano *Sorrento* *Torre Annunziata* *Torre del Greco* *Vico Equense*

SALERNO	Casal Velino Lustra Pisciotta Praiano
BARI	Adelfia *Gravina in Puglia*
FOGGIA	*Manfredonia* Monteleone di Puglia Ordona Roseto Valfortore
LECCE	*Maglie* Melpignano Neviano
TARANTO	*Castellaneta* Montemesola *Sava*
MATERA	Montalbano Ionico Salandra
POTENZA	Avigliano Corleto Perticara Tolve
CATANZARO	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio Satriano
COSENZA	Campana Cetraro Crosia Grisolia
REGGIO CALABRIA	Africo Caulonia Condofuri Molochio Polistena
CROTONE	Strongoli

VIBO VALENTIA	Gerocarne
AGRIGENTO	Alessandria della Rocca (elez. solo sindaco)
CALATANISSETTA	Acquaviva Platani (elez. solo consiglio)
CATANIA	*Aci Catena* Castel di Iudica (elez. solo sindaco) *Moscalucia* Mofta Sant'Anastasia Ragalna
MESSINA	Gallodoro (elez. solo sindaco) Gualtieri Sicaminò (elez. solo sindaco) Saponara (elez. solo consiglio) Terme Vigliatore (elez. solo consiglio) Tortorici
PALERMO	Campofelice di Fitalia (elez. solo consiglio) Baucina Godrano (elez. solo consiglio) Roccamena (elez. solo consiglio) Terrasini (elez. solo consiglio)
RAGUSA	*Pozzallo* (elez. solo consiglio)
SIRACUSA	Sortino (elez. solo sindaco)
CAGLIARI	Dolianova Giba Monastir Santadi
NUORO	Bari Sardo Escalaplano Gairo Ilbono Lula
SASSARI	Burgos

Sono indicati in corsivo i Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti.

95A5707

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 settembre 1995

Dollaro USA	1611,67
ECU	2095,17
Marco tedesco	1132,19
Franco francese	327,94
Lira sterlina	2546,44
Fiorino olandese	1011,15
Franco belga	55,053
Peseta spagnola	13,064
Corona danese	291,26
Lira irlandese	2604,46
Dracma greca	6,949
Escudo portoghese	10,778
Dollaro canadese	1196,04
Yen giapponese	16,317
Franco svizzero	1404,51
Scellino austriaco	160,91
Corona norvegese	257,02
Corona svedese	231,89
Marco finlandese	378,06
Dollaro australiano	1217,13

95A5781

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Positano

Con decreto 26 aprile 1995, n. 341/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, il decreto interministeriale 5 agosto 1983, n. 1202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 del 19 ottobre 1983, viene rettificato come segue: «È disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, ex alveo del "Vallone dei Mulini", con parte di fabbricato soprainsistente, segnato nel catasto del comune di Positano (Salerno) al foglio n. 5, confinante con le particelle 333, 334, 330 e 934, della superficie di mq 65, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 giugno 1982, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Salerno; planimetria che fa parte integrante del citato decreto».

95A5711

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Adozione del progetto di piano di bacino - 1° stralcio funzionale - per le aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo.

Con delibera n. 53 del 28 settembre 1995, il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha adottato il progetto di piano stralcio in oggetto ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 18, e del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12.

Chiunque è interessato può prendere visione del testo integrale di detto progetto di piano e consultare la relativa documentazione dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per i successivi quarantacinque giorni, presso le sedi dei seguenti uffici:

Autorità di bacino del fiume Tevere - Via Bachelet, 12 - I piano - Roma - la consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 9 alle ore 13;

Regione Lazio - Assessorato LL.PP. - Sett. 33 Risorse idriche - Via Capitan Bavastro, 10 - Roma;

Regione Umbria - sede di Terni - Ufficio difesa del suolo - V settore - Via Aurelio Saffi n. 6 - Terni;

Ufficio speciale del genio civile per il Tevere e l'Agro romano - Via Monzambano, 10 - Roma;

Provveditorato regionale OO.PP. per l'Umbria - Ufficio tecnico - Piazza Partigiani - Perugia - la consultazione degli atti avverrà nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13;

Provincia di Rieti - Ripartizione programma e ambiente - Via Salaria per l'Aquila, 3 - Rieti;

Provincia di Roma - Settore programmazione - Via S. Eufemia, 19 - V piano, stanza 9 - Roma - la consultazione degli atti avverrà nei giorni: martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12;

Provincia di Terni - Ufficio ecologia ambiente - Viale Stazione, 1 - Terni - la consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì, martedì, giovedì, dalle ore 9 alle ore 11;

Provincia di Viterbo - Presidenza della giunta regionale - Via Safi, 49 - Viterbo.

Le modalità di copia della documentazione sono fissate da ciascun ufficio competente.

Presso le sedi suindicate è predisposto un registro per l'annotazione delle richieste di visione e copia degli atti; le eventuali osservazioni, che devono pervenire entro i successivi quarantacinque giorni dal termine di scadenza del periodo di consultazione, possono essere direttamente annotate nel suddetto registro oppure inoltrate alla regione territorialmente competente in busta chiusa con raccomandata a.r.; farà fede la data del timbro postale.

95A5729

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 1995).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante l'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. del Ministero della sanità n. 405/1995 del 27 luglio 1995, relativo alla specialità medicinale C TARD, alla pag. 23, ove è indicata la specialità medicinale, in luogo di: «C TARD, 20 capsule 500 mg numero di A.I.C.: *021115035*», leggasi invece: «C TARD, 20 capsule 500 mg numero di A.I.C.: *021115011*».

95A5653

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300